

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2012, n. 22-3694

**Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta e i Consorzi dei Servizi socio-assistenziali per le attività di raccordo e collegamento nei settori delle adozioni, degli affidamenti familiari e degli inserimenti di minori in comunità'. Spesa di euro 80.000,00.**

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che

con la D.G.R. n. 35-1025 del 15.11.2010 l'Amministrazione Regionale ha confermato, dopo un periodo di sperimentazione, il distacco presso il Tribunale per i Minorenni di due operatori (a tempo pieno), individuati dai rispettivi Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, per la durata di tre anni, (convenzione Rep. n. 16039 del 22 marzo 2011);

vista altresì la necessità di assicurare un supporto alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica rispetto agli inserimenti dei minori in strutture residenziali, ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. 184/83 ed alle relazioni semestrali sull'andamento del collocamento dei minori, trasmesse dalle strutture residenziali ai sensi dell'art. 9 L. 184/1983, anche ai fini del successivo raccordo con gli interventi di competenza dei servizi territoriali;

dato atto che l'Amministrazione Regionale con DGR n. 1-2797 del 7 novembre 2011 ha previsto un potenziamento delle attività di collegamento e raccordo tra la Regione Piemonte, i servizi territoriali e le Autorità Giudiziarie Minorili, nei settori delle adozioni e degli affidamenti, già in atto in applicazione della convenzione del Rep. n. 16039 del 22 marzo 2011, sopra richiamata, estendendo tale collaborazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;

dato atto che l'Amministrazione Regionale ha stabilito che tale funzione sia realizzata attraverso la previsione del distacco di due operatori (a tempo pieno), individuati dai rispettivi Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, in possesso dei requisiti professionali previsti nell'Allegato A alla DGR n. 1-2797 del 7 novembre 2011;

considerato che la suddetta deliberazione demandava alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, lo svolgimento delle procedure finalizzate all'individuazione ed alla raccolta delle disponibilità al distacco da parte dei Soggetti Gestori, da valutarsi di concerto tra la Regione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e il Presidente del Tribunale per i Minorenni, prevedendo, altresì, che i rapporti tra l'Amministrazione Regionale, la Procura ed il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta ed i Soggetti Gestori siano regolati con apposita convenzione;

dato atto che a seguito dell'esame delle candidature pervenute al 20 dicembre 2011, effettuato dai rappresentanti del Tribunale per i Minorenni, della Procura e della Direzione Politiche Sociali, sono stati individuati i seguenti operatori per il distacco, come da apposito verbale agli atti della Direzione Regionale Politiche Sociali e da DD n. 68 del 16.4.2012:

-distacco presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: Chiara Rondini, dipendente del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino (NO), che ha rilasciato regolare nulla osta al distacco;

-distacco presso il Tribunale per i Minorenni: Secondina Avataneo, dipendente del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo (TO), che ha rilasciato regolare nulla osta al distacco;

ritenuto, inoltre, di dover provvedere alla definizione di uno schema di convenzione che disciplini i rapporti tra la Regione Piemonte, la Procura, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta ed i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali di appartenenza degli operatori individuati;

ritenuto, altresì, opportuno prevedere che la durata della convenzione in questione sia fissata in via sperimentale in un anno, al termine del quale l'efficacia della sperimentazione sarà valutata, nello specifico, attraverso i seguenti indicatori:

- numero di casi di minori inseriti in comunità per i quali è stato possibile individuare con i servizi competenti una soluzione alternativa, a seguito dell'esame delle relazioni semestrali pervenute dai presidi o numero dei fascicoli di A.C. (affari civili) aperti a seguito della medesima attività;

- numero di relazioni e comunicazioni dei servizi esaminate ed azioni proposte ed intraprese per il potenziamento dei collegamenti tra il Tribunale per i Minorenni ed i servizi territoriali e per il superamento di eventuali criticità emerse;

dato atto che, a fronte del rilievo delle attività sopra citate per tutto il territorio regionale, la Regione Piemonte ritiene necessario assumere l'onere delle spese relative al distacco degli operatori, attraverso l'erogazione di un contributo di € 40.000,000 per ciascuno dei due Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali che disporranno il distacco, presso il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ;

ritenuto di dare mandato al Direttore delle Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia per la stipula della convenzione di cui all'allegato, parte integrante della presente Deliberazione;

tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'Art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 7/2001)" e s.m.i.;

vista la L.R. n. 27 del 30 dicembre 2011 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie";

vista la D.G.R. n. 24-3333 del 30/1/2012 "Bilancio di previsione 2012 - parziale assegnazione delle risorse finanziarie";

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la D.G.R. n. 1-2797 del 7 novembre 2011;

la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, inerente la realizzazione, per la durata sperimentale di un anno, di attività di raccordo e collegamento tra la Regione Piemonte, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta, il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino ed il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo;

- di prevedere che al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino ed al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo sia assegnato un contributo di € 40.000,00 ciascuno, a copertura degli oneri per il distacco degli operatori individuati;

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 80.000,00 si farà fronte con gli stanziamenti di cui all'UPB DB 19011 (cap. 179629/012), che presenta la necessaria disponibilità;

- di autorizzare il Direttore delle Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia alla successiva stipula della convenzione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, IL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO ED IL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI PINEROLO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RACCORDO E COLLEGAMENTO NEL SETTORE DELLE ADOZIONI, DEGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI E DEGLI INSERIMENTI IN COMUNITA' IN FORZA DELLA DGR N. 1-2797 DEL 7.11.2011 E DELLA DGR N.....DEL.....**

TRA

la Regione Piemonte (codice fiscale ..... ) rappresentata dal Direttore delle Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, ....., nata a .....il....., domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di Corso Stati Uniti 1 in Torino;

E

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta (codice fiscale.....) rappresentata dal Procuratore, nata a....., il....., domiciliata ai fini della presente convenzione presso la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, corso Unione Sovietica 325, in Torino;

E

Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta (codice fiscale ..... ) rappresentato dal Presidente ....., nato a ....., il ....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, corso Unione Sovietica 325, in Torino;

E

Il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino (codice fiscale .....), rappresentato dal Direttore....., nata a ..... il ....., domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede legale del Consorzio .....

E

Il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo (codice fiscale .....), rappresentato dal Direttore ....., nata a ..... il ....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Consorzio .....

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 (Condizioni generali)

La presente convenzione ha lo scopo di sviluppare e rafforzare le attività di collegamento tra Regione Piemonte, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta e servizi del territorio regionale nel settore delle adozioni e degli affidamenti familiari, al fine di supportare le funzioni svolte servizi socio-sanitari territoriali, chiamati ad una costante e sempre più incisiva collaborazione con le Autorità Giudiziarie Minorili, anche a seguito dell'entrata in vigore, nel luglio 2007, delle previsioni di cui alla L. 149/2001.

Attraverso la convenzione, si intende altresì assicurare un supporto alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica rispetto agli inserimenti dei minori in strutture residenziali, ai sensi dell'art. 9 comma 3 L.184/83 ed alle relazioni semestrali sull'andamento del collocamento dei minori, trasmesse dalle strutture residenziali ai sensi dell'art. 9 L. 184/1983, anche ai fini del successivo raccordo con gli interventi di competenza dei servizi territoriali.

Onde consentire un proficuo svolgimento delle suddette attività, è fondamentale un raccordo costante ed immediato con la realtà e le procedure messe in atto quotidianamente dalle Autorità Giudiziarie Minorili, ai fini di un tempestivo espletamento delle funzioni di competenza dei servizi, nel superiore interesse dei minori.

A tale scopo, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta si avvale, presso la propria sede, dell'attività della Dr.ssa ....., nata a .....il....., qualifica professionale ....., categoria D, dipendente del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino.

Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta si avvale, presso la propria sede, dell'attività della Dr.ssa ....., nata a .....il.....qualifica professionale ....., categoria D, dipendente del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo.

I dipendenti sopra citati prestano la propria attività a tempo pieno rispettivamente presso la Procura e presso il Tribunale per i Minorenni.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del dipendente restano di competenza dell'Amministrazione di provenienza.

Le attività che possono essere affidate devono riguardare compiti propri della qualifica rivestita, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.52 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Esse consistono nel supportare la Procura nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica rispetto agli inserimenti dei minori in strutture residenziali ed alla verifica delle relazioni semestrali sull'andamento del collocamento dei minori, trasmesse dalle stesse strutture residenziali, nonché nel supporto alle attività inerenti le adozioni e gli affidamenti familiari, ed ai collegamenti con i servizi del territorio in tutte le aree di intervento del Tribunale per i Minorenni a tutela dei minori.

Nell'espletamento delle attività rese in posizione di distacco, i dipendenti si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza e segretezza in merito a quanto verranno a conoscenza.

Ai dipendenti di cui alla presente convenzione continuano ad applicarsi il CCNL del comparto regioni-autonomie locali, nonché gli accordi aziendali decentrati previsti per specifiche materie.

Ai dipendenti stessi, durante il periodo di distacco, vengono garantite le iscrizioni ai fini pensionistici, previdenziali ed assicurativi in base alla normativa vigente.

Art. 2  
(Impegni della Regione)

La Regione Piemonte si impegna a garantire lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso il contributo di € 40.000,00, da erogarsi al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino ed al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo.

Art. 3  
(Impegni della Procura presso il Tribunale)

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni si impegna a mettere a disposizione i locali e la strumentazione necessaria al lavoro del dipendente individuato. Nessun altro onere sarà posto a carico del Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni si impegna, altresì, a verificare il rispetto, da parte del dipendente, dell'orario di lavoro e di ogni altro aspetto attinente la rilevazione delle presenze.

Art. 4  
(Impegni del Tribunale)

Il Tribunale si impegna a mettere a disposizione i locali e la strumentazione necessaria al lavoro del dipendente individuato. Nessun altro onere sarà posto a carico del Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale si impegna, altresì, a verificare il rispetto, da parte del dipendente, dell'orario di lavoro e di ogni altro aspetto attinente la rilevazione delle presenze.

Art. 5  
(Impegni dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali)

Il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino ed il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo si impegnano a disporre il distacco a tempo pieno rispettivamente della Dr.ssa..... e della Dr.ssa..... presso la Procura ed il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta ed a presentare alla scadenza della convenzione apposita relazione alla Regione Piemonte sugli aspetti più significativi e sulle criticità emerse, al fine di consentire all'Amministrazione Regionale ed ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di adottare gli opportuni provvedimenti di competenza.

Art. 6  
(Dipendenza del personale distaccato)

Il personale distaccato presso la Procura e presso il Tribunale per i Minorenni continuerà ad essere alle dipendenze organiche e gerarchiche dell'Ente di provenienza, al quale compete la corresponsione di ogni trattamento economico, ivi comprese eventuali indennità.

La Regione Piemonte, i Soggetti Gestori di appartenenza, la Procura ed il Tribunale per i Minorenni non assumono a proprio carico l'onere di trattamento di missione e rimborso spese di viaggio, qualora la residenza dei dipendenti individuati sia diversa dal luogo ove gli stessi dovranno prestare la propria attività.

Art. 7  
(Durata della convenzione e recesso anticipato)

La presente convenzione, eventualmente rinnovabile per iscritto previo accordo tra le parti, ha durata di un anno, a partire dalla data della firma della stessa, salvo disdetta che può essere richiesta da ciascuna delle parti contraenti, con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Art. 8  
(Registrazione)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le relative spese competeranno alla parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Piemonte  
Il Direttore Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia

per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni  
il Procuratore

per il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta  
Il Presidente

per il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino  
Il Direttore

per il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo  
Il Direttore